

REGOLAMENTO (CE) N. 979/2007 DELLA COMMISSIONE**del 21 agosto 2007****recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione di carni suine originarie del Canada**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati condotti ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT ⁽²⁾, approvato con la decisione 2007/444/CE ⁽³⁾, prevede l'attribuzione al Canada di un contingente tariffario di importazione specifico di 4 624 t di carni suine.
- (2) Il suddetto accordo entra in vigore il 1º agosto 2007; occorre specificare la data di apertura del contingente tariffario per il primo anno contingente e il quantitativo corrispondente.
- (3) Salvo disposizione contraria del presente regolamento, occorre applicare il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁴⁾ e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽⁵⁾.
- (4) Per garantire la regolarità delle importazioni, è opportuno scaglionare in quattro sottoperiodi, tra il 1º luglio

e il 30 giugno, i quantitativi di prodotti soggetti al contingente tariffario di importazione. Per l'anno contingente 2007/2008, è necessario che il contingente tariffario sia scaglionato in tre sottoperiodi. In ogni caso, il regolamento (CE) n. 1301/2006 limita il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingente di importazione.

- (5) Il contingente tariffario deve essere gestito sulla base di titoli d'importazione. A tal fine, è necessario definire le modalità di presentazione delle domande di titoli di importazione e i dati da indicare sulle domande e sui titoli.
- (6) Nell'interesse degli operatori, è opportuno che la Commissione determini i quantitativi che non sono stati oggetto di domanda e che saranno aggiunti ai quantitativi del sottoperiodo successivo.
- (7) L'immissione in libera pratica dei prodotti importati nell'ambito del contingente aperto dal presente regolamento è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle autorità canadesi a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁶⁾.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È aperto un contingente tariffario di importazione di carni suine, quale previsto dall'accordo tra la Comunità europea e il Canada approvato con la decisione 2007/444/CE.

Il contingente tariffario di importazione è aperto annualmente per il periodo compreso tra il 1º luglio e il 30 giugno.

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 169 del 29.6.2007, pag. 55.

⁽³⁾ GU L 169 del 29.6.2007, pag. 53.

⁽⁴⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

⁽⁵⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 16.3.2007, pag. 17).

⁽⁶⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).